

TRIBUNALE DI TRANI
DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
ex art. 14 ter ss. legge 3/2012
CON RICHIESTA DI
NOMINA DEL LIQUIDATORE

Ill.mo Sig. Presidente,

il sig. Tondo Antonio , Cf: TNDNTN66E23L711M, nato a Veglie (LE) il 23/05/1966 e residente in Trani in Corso Vittorio Emanuele, 87, con l'Avv. Filomena Baldino, (BLDFMN76A52C983W) pec. filomena.baldino@pec.ordineavvocatitrani.it, in virtù di mandato e procura alle liti ai sensi dell'art. 83 c.p.c. depositato unitamente al presente atto, elettivamente domiciliato presso il Suo studio sito in Trani, in Piazza Longobardi, 22 , tel. e fax n. 0883953513,

- **Ricorrente** -

PREMESSO CHE

1. L'istante versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6 L. n. 3/2012;
2. Non è soggetto alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della L. 3/2012;
3. non ha mai fatto ricorso ad altre procedure di sovraindebitamento, tantomeno negli ultimi cinque anni;
4. non ha subito i provvedimenti di cui all'art. 14 e 14 bis - L. 3/2012;
5. versa in una situazione di sovraindebitamento incolpevole, così come definita dall'articolo 6 comma 2 della legge 3/2012, ovvero versa in una situazione di perdurante e definitivo squilibrio tra le obbligazioni assunte e la propria capacità reddituale;



6. per quanto detto si rivolgeva a codesto Tribunale per chiedere ed ottenere la nomina di un gestore facente funzioni OCC;
7. come gestore della crisi di impresa veniva nominata la dott.ssa Giacomina de Ceglie la quale, fatte le richieste di certificazioni del credito, ed accertata la veridicità, attendibilità ed affidabilità della proposta di liquidazione elaborata dall'istante, redigeva la sua relazione particolareggiata, che alla presente si allega.

Tanto premesso il sottoscritto ricorrente, Tondo Antonio, come sopra rappresentato e difeso

PRESENTA

All'Ill.mo Giudice, la domanda di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter lg. 3/2012.

Per comodità dell'Organo Giudicante, si riporta di seguito un sommario degli argomenti trattati e delle pagine corrispondenti.

Sommario

1. Anagrafica del ricorrente e foro di competenza	3
2. Scopo della norma e della procedura.....	3
3. Storia dell'indebitamento.....	4
4. Situazione debitoria.....	15
5. Responsabilità degli istituti di credito ex art. 9 legge 3/2012.....	17
5.1 BPP. Le illegittimità del contratto di mutuo BPP in generale	17
5.1.1 Responsabilità della BPP ex art. 9 legge 3/2012 come modificato dalla legge 176 2020.	19
5.1.2 La procedura esecutiva RGE 878/2013 e sentenza n. 845/2022 nei confronti del fideiussore.	20
5.2 Banca Carime	21
5.3 Banca Sella sentenza n. 1966/2017.....	22
6. Resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni.	22
7. Proposta di liquidazione del consumatore.....	23
8. Redditi ed i beni esclusi dalla liquidazione: fissazione delle somme da lasciare nella disponibilità dell'istante.	23



1. Anagrafica del ricorrente e foro di competenza

Il sig. Tondo Antonio, è nato a Veglie (LE) il 23/05/1966 ed oggi è residente in Trani in Corso Vittorio Emanuele, 87(**all.2**), pertanto il Tribunale competente, a ricevere la domanda in oggetto, è il tribunale di Trani ex art 9 legge 3/2012.

Egli è dipendente della Asytech s.r.l., lo è sin dal 2016, quindi sin dalla chiusura della sua partita IVA, e percepisce oggi una retribuzione di circa €1.200,00/1.300,00, partendo invero da una retribuzione minima di circa €700,00 al mese, nel 2016, con un lavoro part time (**all. 3** buste paga e contratto di lavoro). L'istante ha la residenza nel Comune di Trani, come da allegato documento, ed è temporaneamente ospite in casa di amici già arredata, in attesa di idonea sistemazione.

2. Scopo della norma e della procedura

Lo scopo della legge 3/2012, di esigenza di matrice comunitaria, è quello di tutelare il consumatore attraverso gli strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovraindebitamento – riconoscendo la c.d. **seconda chance** all'indebitato/consumatore – considerando, nella valutazione di interessi contrapposti, le prospettive alternative di realizzo, la percentuale di soddisfacimento, il numero e la tipologia dei creditori, la meritevolezza del debitore e la corresponsabilità del creditore, verificando infine la convenienza e fattibilità del proposta di piano e/o di liquidazione del patrimonio mobile ed immobile. Detto questo nei paragrafi successivi verrà meglio descritto ed analizzato ogni singolo requisito richiesto nella presente procedura.

Da ultime, sul tema della *ratio* di codesta normativa, si è pronunciata anche la suprema Corte costituzionale, con la sentenza n. 65/2022, la quale, ad ulteriore chiarimento sulla finalità di questa norma, ha stabilito quanto segue : *“la finalità di codesta legge, è quella di "ricollocare utilmente all'interno del sistema economico e sociale, senza il peso delle pregresse esposizioni» (sentenza n. 245 del 2019), un soggetto - il consumatore - che, se sul piano contrattuale si connota per una debolezza derivante dalla sua asimmetria*



informativa, nel quadro della disciplina in esame, che presuppone la condizione patologica del sovraindebitamento, mostra anche i segni di una fragilità economico-sociale. L'obiettivo di consentire la ristrutturazione del maggior numero possibile dei debiti spiega, del resto, la facoltà contemplata dal legislatore di falciare e di ristrutturare, pur con i limiti imposti dall'art. 7, finanche i debiti relativi a crediti muniti di garanzie reali (privilegi, ipoteche e pegni)."

3. Storia dell'indebitamento

Al fine di fornire all'organo Giudicante tutti gli elementi utili per ricostruire la vicenda e valutare al meglio la meritevolezza dell'istante ed insieme la colposità degli istituti di credito nel determinare il sovraindebitamento del sig. Tondo, narriamo i fatti e le circostanze occorse all'istante, che lo hanno portato infine alla situazione di perdurante e definitivo squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte in cui oggi si trova.

Preciso sin da subito che ritengo provata che la maggior parte **della responsabilità nel sovraindebitamento, dell'odierno istante, possa essere addebitata all'Istituto di credito erogante il primo mutuo, quindi alla Banca Popolare Pugliese ex art. 9, c. 3 bis. lett. e), per la concessione abusiva del credito, ed inoltre a tutti gli Istituti che sono seguiti alla BPP, sempre per concessione abusiva del credito, quindi violazione dell'art. 9 lg. 3/2012.**

Ma analizziamo gli eventi occorsi all'odierno istante che hanno portato alla situazione di definitivo squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.

Per comprendere la storia del sovraindebitamento dell'odierno istante è doveroso fare un excursus storico della sua attività lavorativa e professionale.

Le vicende.



Il sig. Tondo a soli 24 anni, quindi nel 1991, apriva una ditta individuale di commercio al dettaglio di macchine ed elaborati elettronici nonché di vendita di macchine e mobili per ufficio, in provincia di Lecce, con la partita IVA n. 02530470752, partita Iva poi chiusa nel 2016 (all. 4 visura storica P.IVA).

Il lavoro andava discretamente bene e, per questo motivo, nel 2006, l'odierno istante decideva di comprare l'immobile dove poi ha svolto l'attività lavorativa sino alla chiusura della stessa partita IVA, che coinciderà con la data della svendita dell'immobile in asta nel 2016 (all. 5 progetto di distribuzione delle somme ricavate dall'asta).

Nel 2006 quindi, per l'acquisto dell'immobile in Veglie (LE), alla via Trento n. 37, il sig. Tondo sottoscriveva, con la Banca popolare pugliese, un contratto di [mutuo](#) ipotecario, per €150.000,00, mutuo a SAL, con un tasso variabile legato all'Euribor (all. 6 contratto di mutuo).

Sul punto sono tuttavia da evidenziare numerose irregolarità, non solo sulla struttura del mutuo stesso legate al tasso variabile ed alla imprevedibilità della rata, ma anche per la circostanza che la Banca, nel momento in cui concedeva il mutuo, **ometteva di valutare il merito creditizio** del sig. Tondo Antonio, ovvero **violava l'art. 9, c. 3 bis lett. e) legge 3/2012**, e questo verrà ben dimostrato nel proseguo del ricorso, o meglio nel capitolo ove verrà trattata la responsabilità del creditore in maniera specifica.

Di conseguenza, come la legge prevede, in caso di grave responsabilità degli istituti eroganti il finanziamento, quindi della BPP, ma anche della Banca Carime nonché Banca Sella, come di seguito verrà ricostruito, oggi essi creditori non potrebbero opporsi ad alcuna proposta di accordo e/o di piano per grave responsabilità nel sovraindebitamento dell'istante nonché dei sottesi fideiussori (diverso il caso che oggi ci occupa essendo essa una procedura di liquidazione del patrimonio).

Questo argomento, come innanzi detto, verrà trattato in maniera più approfondita in un capitolo specifico nel proseguo del ricorso, cap. 5, ove verrà analizzata la presenza dei requisiti richiesti dall'art. 9 lg. 3/2012, relativo alla responsabilità degli istituti di credito nel sovraindebitamento dell'odierno istante e dei fideiussori.



Ritengo importante precisare che gli Istituti di credito **prevedevano, nei contratti di mutuo, delle fideiussioni**, proprio in conseguenza della **insostenibilità** del mutuo erogato, e questo sia per la Banca Popolare Pugliese quanto per la Banca Carime.

Essi Istituti infatti, proprio perché erano ben consapevoli della insostenibilità dei mutui da parte del mutuatario, per assenza di merito creditizio, ovvero erano consapevoli della insostenibilità della rata di mutuo accordata nei contratti di mutuo, vincolavano nei contratti, terzi garanti, **ed in particolare:**

- Banca Popolare Pugliese **prevedeva un vincolo di solidarietà ed indivisibilità, dell'obbligazione assunta, in capo al padre del sig. Tondo Antonio**, odierno istante, **quindi un vincolo di solidarietà del sig. Tondo Roberto;**
- **Banca Carime invece vincolava, nel proprio contratto di mutuo, il Mediocredito Italiano quindi garanzia dello Stato, creando un ingente danno allo Stato stesso.**

Precisato quanto sopra, e tornando ora a narrare la natura del contratto di mutuo, in particolare quello della Banca Popolare Pugliese che è stato il primo istituto a generare il sovraindebitamento dell'istante, preciso che il contratto di mutuo veniva sottoscritto ed erogato, con vincolo di solidarietà ed indivisibilità con il sig. Tondo Roberto, a Sal, a marzo del 2006, e le rate previste, seppur esse fossero a tasso variabile, quindi non prevedibili con precisione a priori, si attestavano comunque sin dall'inizio su una rata pari ad €1.200/1.300,00, ad eccezione del primo anno di preammortamento, anno in cui le rate erano basse perché era un preammortamento.

Il tutto si evince dal piano di ammortamento aggiornato ed allegato al presente ricorso, un piano di ammortamento che descrive, con puntuale precisione tutte le rate pagate del sotteso contratto di mutuo per ben 59 rate pagate (all. 7 piano di ammortamento del mutuo).

Devo però precisare sin da subito che la BPP avviava l'istruttoria, per l'erogazione del mutuo pari ad €149.000,00, su una dichiarazione dei redditi del sig. Tondo Antonio, relativa all'anno 2005, pari ad € 13.110,00, o meglio ancora, essendo stato erogato a Marzo del 2006, si ritiene corretto affermare che l'istruttoria fosse



basata sulla dichiarazione dei redditi del 2004, che era ancor più bassa (All. 8 dichiarazioni dei redditi anno 2004/2005).

In base dunque all'istruttoria svolta dalla Banca Popolare Pugliese, il Sig. Tondo avrebbe dovuto pagare nel 2006 un totale **di rate pari ad €15.600,00** su un reddito dichiarato **pari ad €13.110,00**.

Ritengo per tabulas provata l'insostenibilità del mutuo e quindi la violazione dell'Istituto di credito dell'art. 9 legge 3/2012.

Ricordo tuttavia a me stessa che, come da circolare Banca di Italia, un mutuo, per essere sostenibile, non deve superare un rapporto di rata/reddito pari al 30%¹

Se anche l'Istituto di credito intenderà difendersi precisando che l'istruttoria veniva svolta prendendo come riferimento il reddito dell'istante relativo all'anno precedente, quindi del 2004, considerando che a marzo la dichiarazione dei redditi dell'anno precedente notoriamente non è ancora pronta, preciso che il reddito netto del Sig. Tondo Antonio dell'anno precedente, quindi del 2004, **era pari ad €4.641,00, mentre ricordo che le rate annue, che l'Istituto aveva previsto per il sotteso contratto di mutuo, erano invece pari ad €15.600,00.**

Certamente rate insostenibili.

La Banca, quindi, svolgeva una istruttoria per un mutuo di €149.000,00 con rate mensili pari ad €1.200,00, quindi ammortamento annuo pari ad €15.600,00 su un reddito annuo netto dichiarato pari ad €4.641,00.

Non ritengo che un totale di rate annue pari ad €15.600,00, possano risultare, secondo la valutazione del merito creditizio ex art. 124 bis T.U.B., sostenibili con

¹ https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-stabilita/2020-1/RSF_1_2020.pdf Una parte delle famiglie indebitate si trova tuttavia in condizioni di fragilità finanziaria. Sulla base degli ultimi dati disponibili dell'indagine European Union statistics on income and living conditions (EU-SILC) dell'Eurostat riferiti al 2018, le famiglie italiane con mutuo per l'acquisto della casa di residenza considerate vulnerabili (con un reddito inferiore al valore mediano e una rata di mutuo superiore al 30 per cento del reddito) erano circa 200.000, lo 0,8 per cento del totale (7,5 per cento in rapporto alle sole famiglie indebitate; fig. 1.9.b). La diffusione di condizioni di difficoltà appare minore di quella rilevata nel 2007 alla vigilia della crisi finanziaria globale, quando la quota delle famiglie con mutuo classificate come vulnerabili era circa il doppio. Oltre un terzo delle famiglie vulnerabili è particolarmente esposto agli effetti della crisi in corso per la maggiore volatilità dei redditi da lavoro del capofamiglia (lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti a tempo determinato).



un reddito pari ad €4.641,00, ma altrettanto ritengo non fossero sostenibili su un reddito pari ad €13.110,00.

Qui mi taccio, ritendo che l'insostenibilità del mutuo si commenti da sola e non volendo risultare oltremodo offensiva nei confronti dell'Istituto di credito, nel caso di specie con la BPP.

Ritengo di non essere smentita se affermo che l'Istituto di credito, proprio a causa della insostenibilità del mutuo, aveva previsto, nel contratto di mutuo, la **fideiussione omnibus del padre dell'odierno istante**, quindi del sig. Tondo Roberto, appunto perché l'Istituto era ben consapevole che il mutuo non sarebbe stato mai sostenibile da parte del mutuatario stesso per assenza di reddito.

Devo tuttavia evidenziare che il sig. Tondo Antonio, ovvero l'odierno istante, alla data della sottoscrizione del mutuo, riteneva che le rate dichiarate dalla Banca erogante il mutuo, e di fatto pagate per tutto il primo anno, pari ad €600,00 mensili, sarebbero poi state le medesime per tutta la durata del contratto, ma così non era.

L'odierno istante infatti non sapeva, perché era un tecnico informatico e non era certamente un promotore finanziario, che con le prime rate, e per tutto il primo anno di ammortamento del mutuo, stava pagando solo rate di preammortamento, ovvero rate in cui egli pagava solo gli interessi maturandi verso la Banca.

Di contro l'istante non stava rimborsando neanche in minima parte il capitale erogato.

Chiaro che nel momento in cui si concludeva il periodo di preammortamento, quindi nel 2007, le rate, divenute pari ad €1.200,00/1.300,00, divenivano insostenibili, ed il sig. Tondo incontrava le sue prime difficoltà nei pagamenti.

Preciso al riguardo, tuttavia, che le rate indicate nel piano di ammortamento allegate al contratto di mutuo non erano reali, in quanto, come innanzi detto, il sotteso contratto di mutuo era a tasso variabile, di conseguenza anche la rata del mutuo variava in base all'EURIBOR.



Le rate, nei fatti, erano molto più alte di quelle dichiarate in contratto, come ben dimostra il piano di ammortamento aggiornato ed allegato al presente ricorso (cfr. all.7).

Sul punto sono doverose delle digressioni, per meglio inquadrare le illegittimità del contratto di mutuo che portano il sig. Tondo alla grave difficoltà economica in cui oggi si trova, seppur sono consapevole che esse non rilevano affatto in codesta procedura; tuttavia, ritengo esse siano necessarie per comprendere alcuni aspetti sulla meritevolezza dell'odierno istante, conseguentemente sulla colposità degli istituti di credito.

Preciso in ogni caso che ci occuperemo delle nullità del contratto del mutuo nel cap. 5, per concentrarci in questo capitolo specifico solo sugli eventi shock che hanno determinato l'irreversibile sovraindebitamento dell'istante.

Tornando a narrare i fatti e gli eventi occorsi, evidenzio che il sig. Tondo iniziava a pagare le rate del mutuo con regolarità, e questo è accaduto sino al 2009, come si rileva dall'allegato piano di ammortamento, seppur con gravi difficoltà stante l'insostenibilità dello stesso.

Nel 2008 il sig. Tondo, proprio a causa dell'indebitamento generato dalla banca Popolare Pugliese, chiedeva un finanziamento a Banca Carime, per pagare, appunto, le rate della BPP, di fatto insostenibili.

Paradossalmente Banca Carime concedeva, all'odierno istante, il finanziamento richiesto, ma con intervento in garanzia di Mediocredito Centrale (come già innanzi detto veniva coinvolta MCC perché lo stesso Istituto di credito, Banca Carime, era consapevole della situazione di forte indebitamento del sig. Tondo. All. 9).

Purtroppo nel 2009, **a causa proprio di questi finanziamenti richiesti**, arrivavano, infine, all'istante, i primi avvisi di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, per scostamenti degli **studi di settore** (il primo di tanti invero), e questo in quanto, avendo sottoscritto il sig. Tondo Antonio un contratto di mutuo con della rate troppo alte, quindi dovendo sostenere delle spese importanti per i finanziamenti richiesti e concessi, nel bilancio d'esercizio le rate venivano qualificate come costi di azienda, ed avendo ottenuto inoltre, sempre l'odierno istante, da Banca Carime un ulteriore finanziamento di €75.000,00 (altre spese/costi di fatto insostenibili secondo gli studi di settore - quindi



secondo l'Agenzia delle Entrate), il signor Tondo Antonio **non risultava più congruo e coerente per gli studi di settore** per gravi scostamenti tra i ricavi dichiarati i compensi stimati ed i costi sostenuti per i finanziamenti concessi.

Di conseguenza gli veniva determinato un **maggior reddito** presunto dall'Agenzia delle Entrate.

Il sig. Tondo a quel punto tentava di pagare gli accertamenti ricevuti dall'Agenzia delle Entrate con adesione, per ridurre le sanzioni previste, e per far questo chiedeva un nuovo prestito a Banca Sella che, **paradossalmente**, concedeva al sig. Tondo un fido di conto ed un nuovo mutuo ipotecario, seppur ipoteca di secondo grado; quindi, nuova garanzia ipotecaria su quello stesso immobile poi svenduto all'asta nel 2016, atteso che il signor Tondo Antonio non era proprietario di altri immobili.

Il credito concesso da Banca Sella era pari ad €50.000,00, mutuo "fondiario", e venivano previsti inoltre affidamenti di conto.

Tutto questo riscontrabile e ricostruito attraverso la CR e la CRIF.

Questo nuovo finanziamento veniva concesso a fronte di un reddito dichiarato pari ad €8.061,08 nel 2010 (cfr. all. 10 estratto conto contributivo).

Anche questo istituto non ha certamente valutato il merito creditizio. Ricordo a tal proposito che le rate di BPP annue erano pari ad €15.600,00, tutto verificabile attraverso la CRIF. L'istante inoltre aveva, sempre riscontrabile in CR e CRIF, altro debito pari ad €75.000,00 con Banca Carime. **Ictu oculi era evidente lo stato di sovraindebitamento dell'odierno istante.**

Il sig. Tondo Antonio quindi, proprio a causa dei contratti sottoscritti con gli Istituti di credito, e delle rate di mutuo dichiarate nella sua dichiarazione dei redditi tra i costi detraibili, si ritrovava ogni anno a non rispettare più gli standard degli studi di settore, e di conseguenza in capo allo stesso veniva ricalcolato, ogni anno a far data da quell'anno, ovvero dal 2006 circa, **un maggior reddito** in base ai costi dichiarati che, palesemente, non erano sostenibili in base al reddito dichiarato.



Gli venivano notificati quindi, in quegli anni e poi a seguire, una serie di avvisi di accertamenti derivanti dagli studi di settore, avvisi a cui aderiva nella speranza di riuscire a pagare tutto con l'ausilio dei finanziamenti chiesti alle Banche, in particolare da ultima Banca Sella e nella speranza poi di riprendersi economicamente con il suo lavoro.

Con i soldi ottenuti dalle Banche l'istante pagava le rate accordate con l'Agenzia delle Entrate (questa affermazione fatta dal sig. Tondo è riscontrabile dalla posizione debitoria complessiva dell'ADR, ove si vedono tracce dei pagamenti fatti. ALL. 9 fascicolo di parte. Questa affermazione inoltre è stata verificata anche tramite l'accesso al cassetto fiscale fatta dal gestore nominato, come dimostrano i suoi allegati, ed in particolare all. 13 del fascicolo del gestore).

È chiaro però che, proprio perché tutti questi maggiori costi venivano sostenuti con altro finanziamento richiesto, e non per un maggior reddito prodotto, negli anni successivi comunque l'istante arrivava ad un punto di non ritorno.

Nel 2010, ad es., su un reddito pari ad €4.778,01, cfr. estratto conto contributivo (All. 10), il debito totale, solo con gli istituti era pari ad €269.182,00. Non vi è chi non veda l'irreversibile squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il reddito prontamente liquidabile del sig. Tondo.

Sulle carte nel 2010 il sig. Tondo aveva un immobile già ipotecato da BPP con un valore massimo di €149.000,00 (di fatto poi svenduto in asta alla metà), ed un reddito pari ad € 4.778,00 (nel 2010 veniva iscritta seconda ipoteca da parte di Banca Sella).

Aveva inoltre altro debito con l'Agenzia delle Entrate, a causa proprio dei finanziamenti richiesti che avevano avuto l'effetto di discostarlo dalla congruità degli studi di settore, generandogli infine una ricostruzione di un presunto maggior reddito prodotto, rielaborato dall'agenzia delle entrate.

Nel 2009 il sig. Tondo, ormai sovraindebitato, chiedeva alla Banca BPP di sospendere il mutuo, attesa ormai l'insostenibilità delle rate, sospensione che gli veniva concessa (cfr. all. 7 piano di ammortamento del mutuo).

L'istante sperava di poter riprendere a lavorare a pieno ritmo, in seguito, e riuscire di conseguenza a pagare tutto regolarmente.



Ma nel 2010, scaduta la sospensione concessa dalla Banca, la situazione debitoria e reddituale del sig. Tondo era quella sopra meglio descritta e mai mutata, quanto piuttosto era addirittura peggiorata.

Devo, con malcelato imbarazzo, evidenziare che in tutto questo la Banca Popolare Pugliese, non ha mai fatto alcuna notifica al garante del mutuo sottoscritto, quindi al sig. Tondo Roberto, per evidenziare che il sig. Tondo Antonio, odierno istante era ormai in una situazione di irreversibile sovraindebitamento, e questo neanche quanto nel 2013 l'ex Equitalia iscriveva la terza ipoteca sull'immobile per un debito di €35.723,61, con ipoteca iscritta da parte dell'ADR per €71.447,22, immobile su cui ricordo già c'era la prima ipoteca della stessa Banca Popolare Pugliese e la seconda di Banca Sella.

Ricordo che informare il garante è un preciso dovere dell'Istituto, previsto per legge. Nel 2014 inoltre Equitalia iscriveva ulteriore ipoteca per ulteriori €72.000,00 circa, ovvero il doppio dell'importo dovuto dal contribuente in quel periodo.

In questa situazione di incaglio la BPP piuttosto si preoccupava di rinnovare le sue fidejussioni ricevute dal sig. Tondo Roberto, invece di informare il garante stesso della situazione di grave ed irreversibile crisi economica di parte mutuataria seppur fosse ormai più che evidente che lo stato di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, fosse stato determinato proprio dagli Istituti di credito, a causa dell'omessa valutazione del merito creditizio a monte del sig. Tondo Antonio.

Nel 2010 circa il sig. Tondo Antonio, avendo chiaro ormai che era ad un punto di non ritorno, e credendo, o meglio sperando, di migliorare la sua posizione economico/finanziaria, accettava la proposta a lui sottoposta da una società, la Computech Service S.R.L., che all'epoca dei fatti, aveva dei grandi fatturati ed aveva bisogno di una persona competente alla guida dell'azienda.

L'istante nella speranza di risolvere tutti i suoi problemi economici, accettava la proposta a lui formulata dalla società, e diventava amministratore della Computech Service S.R.L..

Qui sono doverose brevi precisazioni sulla società.



La Computech Service se è vero, come è vero, che registrava grandi fatturati, circa 400.000,00€ all'anno, è anche vero che purtroppo, a sua volta, essa veniva coinvolta e travolta dai fallimenti di altre aziende suoi clienti.

Il fallimento dei clienti della Computech Service S.R.L., comportavano chiaramente, e per conseguenza, un mancato incasso della società per un importo pari ad €370.000,00 (quindi paradossalmente pari allo stesso fatturato della Computech Service S.R.L. in un anno).

Contro la stessa società veniva depositata istanza di fallimento da un dipendente, in quanto, a causa proprio del mancato incasso di fatture già emesse, la Computech Service S.R.L. non riusciva a pagare nemmeno i suoi dipendenti, compreso il sig. Tondo che era, di quella società, amministratore ed anche socio (allego memoria difensiva Computech dall'istanza di fallimento. All. 11)

Il sig. Tondo Antonio, dunque, piuttosto che migliorare la sua posizione, la aggravava, perché in seguito all'ingresso in codesta società, egli ha dovuto rispondere non solo dei debiti della sua ditta individuale, ma anche nella qualità di amministratore della Computech Service, avendo firmato, in favore di essa, numerose garanzie.

La garanzia veniva richiesta dagli Istituti di credito: **I)** per prassi; **II)** ed anche perché il signor Tondo Antonio risultava, sulle carte, comunque proprietario dell'immobile, il capannone appunto, ove egli svolgeva la sua attività lavorativa, seppur esso immobile aveva già plurime ipoteche, comprese quelle dello Stato, mentre il signor Tondo aveva già gravi situazioni di incaglio.

Egli, come socio ed amministratore della società, in quegli anni dichiarava un maggior reddito, avendo egli sulle carte una retribuzione fissa accordata con la società, ma di fatto non percepiva alcunché per quanto innanzi detto.

Quindi maturava altri debiti con lo stato in conseguenza della sua dichiarazione dei redditi.

La Computech Service, infine, veniva cancellata dal registro delle imprese nel 2016, senza alcuna rilevata irregolarità contabile o commissione di atti in frode (all. 12 Visura Computech Service).

È importante evidenziare questo aspetto perché comunque il sig. Tondo risultava essere amministratore della stessa.



Ed è evidente che non ha mai commesso atti in frode in danno ai suoi creditori, in pari misura anche nei confronti dei creditori della società poi chiusa.

La società veniva semplicemente posta in liquidazione, ed in quello stesso anno anche il sig. Tondo chiudeva anche la sua partita Iva, decidendo infine di lavorare come dipendente di un'altra azienda, della ASYTECH, seppur all'inizio la sua retribuzione fosse veramente minima, ovvero €700,00 con un contratto di lavoro part-time.

Diligentemente il sig. Tondo non ha mai intrapreso azioni di recupero credito contro la Computech Service, essendo consapevole che non avrebbe mai potuto recuperare alcunchè dalla società, di contro si sarebbe solo ulteriormente indebitato di costi legali e di procedure.

La Computech Service, dunque, coinvolgeva nel suo organico l'odierno istante avendo necessità, sul territorio pugliese, territorio ove la società stava prendendo piede, di avere una persona qualificata e preparata che mandasse avanti la società stessa, ma purtroppo questa scelta ha di fatto peggiorato la posizione individuale del sig. Tondo Antonio che, se prima di entrare a far parte di questa società aveva solo la sua posizione debitoria individuale incagliata, con debiti limitati quindi solo alla sua posizione personale, veniva coinvolto poi dalla s.r.l., nella qualità di amministratore della stessa, a firmare per essa numerose fideiussioni, aggravando invece notevolmente la sua posizione debitoria non solo con lo Stato, ma anche per le fideiussioni firmate per conto della s.r.l., quindi aggravando la sua posizione debitoria con altri e nuovi istituti di credito.

Quindi il sig. Tondo Antonio, proprio perché dal 2012 e sino alla chiusura della società, non ha percepito alcuno stipendio dalla Computech Service (nel 2013 venivano già dichiarati falliti i primi clienti della Computech come ben dimostra allegata documentazione cfr. all. 11), decadeva purtroppo persino dalle rateizzazioni accordate con Equitalia, e le somme accordate con l'amministrazione finanziaria in adesione, tecnicamente dette "accertamento con adesione", con sanzioni ridotte, infine vedevano lievitare a dismisura gli importi, aggravati di elevate sanzioni (all. 13 prospetto debitoria Equitalia distinto per quota capitale, sanzioni ed interessi. Capitale pari ad €153.823,00 contro €104.988,00 di sanzioni ed interessi).



Decadendo dall'accertamento con adesione, infatti, le somme venivano iscritte a ruolo, presso la ex Equitalia, maggiorate di sanzione del 160%, ed anche oltre.

Per dimostrare quanto detto si riporta il contenuto della cartella N. 05920170022504563000 ove su una maggiore IVA pari ad € 6.347,50 veniva applicata una sanzione di € **23.598,00**, oltre interessi e more per un totale di cartella pari ad €49.100,00 (da €6.347,50 di sorte capitale. All. 14).

Senza più alcuna retribuzione, al sig. Tondo, non riuscendo più a pagare alcuna rateizzazione accordata con la ex Equitalia, venivano notificate infine le cartelle esattoriali, direttamente esecutive, e gli venivano inoltre pignorati i conti correnti.

Egli non riusciva più a pagare alcunché, nemmeno la Banca Popolare Pugliese, che avviava, nel 2013, un'azione esecutiva, e pignorava l'immobile acquistato nel 2006, svendendolo infine in una procedura esecutiva nel 2016 a soli circa 66.000,00€ (avviando parallelamente anche la procedura contro il fideiussore, quindi contro il padre del signor Tondo Antonio, sig. Tondo Roberto, RG. N. 7243/2013 presso il Tribunale di Lecce).

Nella procedura esecutiva interveniva anche Equitalia e Banca Sella, tuttavia esse, stante l'incapienza dell'immobile, non ottenevano dall'esecuzione alcunché.

Anche su Banca Sella sono doverosi ulteriori chiarimenti che tuttavia verranno specificati meglio nell'apposito capitolo esaminando la responsabilità della Banca nel finanziare l'odierno istante.

Per brevità, tuttavia, evidenzio che Banca Sella concedeva al signor Tondo un finanziamento per ristrutturazione dei debiti sotto la forma di mutuo fondiario.

4. Situazione debitoria

Di seguito viene riportata, in tabella, la posizione debitoria complessiva del sig. Tondo Antonio, **I**) sia quella derivante dai debiti propri, quindi derivanti dalla ditta individuale; **II**) sia quelli derivanti dalle garanzie rilasciate in favore della Competch per gli importi dichiarati in CR.

Tabella 1.



Posizione debitoria **personale** solo con gli istituti di credito.

Creditore	Tipologia	Importo deb. residuo
BANCA POPOLARE PUGLIESE garante TONDO ROBERTO	Mutuo con garanzia del sig. Tondo Roberto	127.298,00*
MARATHON SPV S.R.L. per Banca Carime, ovvero in CR UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA FONDO DI GARANZIA L. 23.12.1996, N.662 C=O MEDIOCREDITO CENTRALE (codice censito 28726624)	Mutuo con garanzia dello Stato (Banca Carime già saldata dell'80%)	13.964,00**
B2 KAPITAL SPV, già PROJECT 1609 SRL per Banca Sella		78.444,00
MCC per garanzia concessa, cartella n. 05920150004259419000	Garanzia dello Stato, già in cartella	67.737,21
TOTALE		287.443,21

* **BPP: Dati sui debiti rinvenienti dalla CR. Si rappresenta infatti che la Banca Popolare Pugliese, seppur sollecitata più volte dal gestore a certificare il proprio credito, ometteva di rispondere. Si potrebbe dunque applicare, nel caso di specie, per analogia alla legge fallimentare, l'art. 101 della stessa. A tal proposito mi riporto integralmente a quanto già ampiamente detto e riportato dal gestore nella sua relazione, e precisamente a pagg. 15/16 della stessa.**

** si rappresenta che Mediocredito Centrale già pagava Banca Carime attraverso il fondo di garanzia istituito in suo favore. Del residuo credito si rappresenta che manca, tra gli atti allegati da MARATHON SPV, il contratto di cessione del credito.

Tabella 2.

Posizione debitoria Tondo Antonio con gli istituti di credito per **garanzie** concesse in favore della Computech Service S.R.L.

Creditore	Tipologia	Importo deb. residuo
BCREDIT SOLUTIONS SPA , Già INTESA SANPAOLO SPA Già BANCO DI NAPOLI SPA	Garanzia	68.343,14
MAIOR SPV SRL per Banca Carime, ovvero in CR UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA ancora UBI BANCA	Garanzia	274.517,50
TOTALE		342.860,64



Tabella n. 3.

Posizione con altri creditori, tra cui Agenzia entrate e riscossione e comune di Veglie. Al riguardo preciso che una cartella è già stata inserita nella tabella sub. 1) al rigo 4 ovvero la garanzia della MCC che, essendo garanzia dello Stato, veniva iscritta infine a ruolo.

Creditore	Tipologia	Privilegi	Importo deb. residuo
Agenzia Entrate e Riscossione	Totale	si	257.438,15
IMU			2.032,00
TOTALE			259.470,15

Il sig. Tondo Antonio risulta essere debitore per un totale di €824.297,24

Ai debiti sopra menzionati vi sono da aggiungere, in prededuzione, il compenso allo scrivente avvocato, nonché al gestore nominato, per i seguenti importi:

- ✓ € 3.271,97 il compenso spettante all'OCC nominato, Dott.ssa De Ceglie Giacomina, calcolato ex D.M. 202/2014 per (comprensivi di spese gen., oneri fiscali);
- ✓ € 3.169,40 quale compenso al difensore, avv. Filomena Baldino concordato in (comprensivi di spese gen. e oneri fiscali).

5. Responsabilità degli istituti di credito ex art. 9 legge 3/2012

5.1 BPP. Le illegittimità del contratto di mutuo BPP in generale

Come innanzi accennato, ritengo doveroso spendere qualche parola anche sulle nullità del mutuo sottoscritto con la BPP, seppur sono consapevole che quanto innanzi andrò a dire nulla rileva in codesta procedura.



Abbiamo già evidenziato che il contratto di mutuo, che ha portato l'odierno istante al suo stato di sovraindebitamento, aveva un tasso legato all'EURIBOR², un mutuo quindi con un tasso di interesse indeterminato ed indeterminabile a priori che, come tristemente noto a tutti i cultori del diritto bancario, per consolidata giurisprudenza, sono mutui illegittimi perché, in quegli anni in particolare, tra il 2004 ed il 2009, la determinazione del sotteso tasso di interessi, applicato al contratto, **ha subito una forte influenza di accordi interbancari**, che hanno fatto slittare il tasso alle stelle, penalizzando fortemente le parti deboli del contratto di mutuo (il contratto di mutuo che oggi ci occupa veniva sottoscritto nel 2006).

I mutui sottoscritti in quegli anni, precisamente come quello sottoscritto dall'istante, hanno creato notevoli disagi alle parti deboli del contratto che si sono viste, nel giro di pochissimi anni, impennare la loro rata a dei livelli così alti che di fatto sono diventati insostenibili per la maggior parte dei mutuatari.

Ritengo di poter affermare, senza timore di essere smentita, che proprio per questa anomalia prevista nel contratto di mutuo, che gli Istituti di credito ben conoscevano, la logica conseguenza, tra l'altro prevedibile dagli istituti di credito, **era l'insostenibilità della rata** quando essa ha raggiunto il suo massimo storico.

D'altra parte, questi mutui venivano concessi nella maggior parte dei casi a semplici dipendenti, ed è tristemente noto a tutti che lo stipendio non varia mai negli anni se non di poco, aumenti quasi impercettibile.

Nel caso del signor Tondo Antonio invece la rata era insostenibile sin dalla sua sottoscrizione.

Per questo motivo si ritiene che in questa tipologia di contratto fossero state previste delle garanzie con vincolo di solidarietà ed indivisibilità dell'obbligazione stessa, in questo caso il vincolo di solidarietà coinvolgeva il padre dell'odierno istante, ovvero il signor Tondo Roberto.

Fideiussioni per lo più omnibus, come quella rilasciata dal sig. Tondo Roberto, padre dell'istante, per il sotteso contratto di mutuo, fideiussioni che venivano in seguito dichiarate nulle per costante giurisprudenza (ex multis Cassazione SSU,

² <https://www.studiocataldi.it/articoli/29721-mutui-diritto-al-risarcimento-per-i-contratti-stipulati-tra-il-2005-e-il-2009.asp>



sent. 41449/2021, sent. n. 294/22, Tr. Milano sez imprese, ord. N. 10/2022 del tribunale di Treviso e molte altre).

Il tasso di interesse applicato al contratto del mutuo sottoscritto, non era determinabile a priori, così come non era determinabile a priori la rata del mutuo.

I riflessi economici negativi di quei contratti di mutuo si vedono ancora oggi presso i diversi tribunali d'Italia, sezione fallimentare, ove assistiamo a numerose famiglie che vengono private delle proprie abitazioni proprio perché, negli anni, non sono più riuscite a sopportare economicamente la rata di rientro del mutuo che, medio tempore, aumentava a dismisura, a dispetto del reddito percepito dalle parti deboli del contratto che negli anni è rimasto pressoché immutato.

Questo per quanto riguarda le illegittimità del contratto di mutuo in generale.

Di seguito vediamo invece se, nel caso di specie, dall'istituto di credito veniva anche violato l'art. 9 legge 3/2012, seppur questa precisazione, non in maniera approfondita, veniva già nel capitolo precedente preannunciata.

5.1.1 Responsabilità della BPP ex art. 9 legge 3/2012 come modificato dalla legge 176/ 2020.

Nel riportarmi a quanto innanzi sinteticamente detto e dedotto, con riferimento alla valutazione del merito creditizio da parte della BPP, ricordo che l'Istituto concedeva un mutuo fondiario per euro 149.000,00 a marzo del 2006.

Si può dedurre che, per aver concesso il mutuo a marzo, l'istruttoria fosse stata avviata mesi prima.

Supponiamo, senza timore di essere smentiti, che nella migliore delle ipotesi, fosse stata avviata a gennaio di quello stesso anno (invero le istruttorie hanno durata minima e variabile di almeno 6 mesi, quindi certamente veniva avviata nel 2005).

È chiaro che al momento dell'avvio dell'istruttoria il reddito di riferimento del sig. Tondo era quello del 2004, dichiarazione dei redditi anno 2005.

Ricordo a me stessa che la dichiarazione dei redditi non sono pronte sino a giugno dell'anno successivo.



Ad ogni modo, e tutto a voler concedere, valutiamo entrambi gli anni di riferimento e verificiamo se, dalla simulazione del merito creditizio, quindi della sostenibilità della rata di mutuo concordata, per il sig. Tondo il mutuo risultava sostenibile.

Ricordo che le rate mensili erano pari ad €1.200/1.300,00 quindi considerando il minimo della rata di €1.200,00 la spesa annua del mutuo era pari ad €14.400,00.

Nello specchio sotto riporto i dati utili al fine di verificare il merito creditizio del sig. Tondo.

Costo mutuo annuo 2006	Reddito anno 2005. (redditi anno 2004)	Reddito anno 2006 (redditi anno 2005)
€14.400,00	€4.641,00	€13.110,00

Ritengo provata la responsabilità della Banca e l'insostenibilità del mutuo.

5.1.2 La procedura esecutiva RGE 878/2013 e sentenza n. 845/2022 nei confronti del fideiussore.

E' chiaro che il sig. Tondo Antonio da questa situazione di incaglio non è più emerso anche e soprattutto a seguito della chiusura della Computech srl, società su cui egli aveva riposto grandi speranze, credendo di poter uscire definitivamente dalla sua posizione di incaglio con la retribuzione promessa nella qualità di amministratore.

Ma così non fu!

Nel 2013 la BPP procedeva con il pignoramento dell'immobile in Veglie, alla via Trento, 37, procedura esecutiva incardinata presso il tribunale di Lecce, e conclusa poi con la svendita dell'immobile per €66.367,23 esecuzione che tuttavia non ha visto la soddisfazione di alcun creditore, né di quelli personali, né per le firme concesse in garanzia in favore della Computech service (cfr. [progetto](#) di distribuzione allegato 5).

Contestualmente la Banca Popolare Pugliese procedeva anche con la notifica del decreto ingiuntivo contro il fideiussore, quindi contro il signor Tondo Roberto, decreto ingiuntivo emesso numero 1019/2013, RG di opposizione n 7243/2013 presso il Tribunale di Lecce, concluso poi con sentenza n. 845/2022.



A seguito della vendita dell'immobile in asta, è chiaro che la Banca Popolare Pugliese non è rimasta totalmente soddisfatta, tuttavia Esso istituto ha già ricavato, dalla procedura esecutiva, quanto la legge prevede ex art. 7, c. 1. *“E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.”*

Quindi pacificamente oggi la BPP ha un credito chirografario nei confronti del sig. Tondo Antonio, credito che, tra le altre cose, ometteva di comunicare.

La BPP ha incassato nel totale €132.905,83, a fronte di €149.000,00 effettivamente erogati, avendo già incassato:

- € 66.538,61 corrispondenti a 59 rate pagate del piano di ammortamento del contratto;
- € 57.831,61 dalla vendita all'asta dell'immobile ipotecato per la vendita dei lotti 1 e 2, a fronte di €66.367,23 recuperati dall'asta.

Dalla procedura esecutiva invece rimanevano totalmente insoddisfatti gli altri creditori del sig. Tondo per assoluta incapienza del patrimonio immobiliare del sig. Tondo.

Nel 2016, il sig. Tondo Antonio chiudeva la sua partiva, la Computech s.r.l. veniva cancellata, infine il sig. Tondo Antonio accettava l'offerta di lavoro della ASYTECH s.r.l..

L'istante oggi gode di una retribuzione pari ad € 1.200/1.300,00.

Il sig. Tondo, quindi, oggi sarebbe in grado, considerando la sua retribuzione, di proporre un piano di liquidazione, al fine di ottenere una seconda chance e reinserirsi nel tessuto economico e sociale, nella speranza di non temere a vita azioni esecutive dai suoi creditori.

5.2 Banca Carime



Nel 2008, come innanzi già detto, il sig. Tondo, proprio a causa dell'indebitamento generato dalla banca Popolare Pugliese, chiedeva un finanziamento a Banca Carime, per pagare le stesse rate della BPP.

Paradossalmente Banca Carime concedeva all'odierno istante il finanziamento richiesto, tuttavia con intervento in garanzia di Mediocredito Centrale.

Quindi situazione simile alla BPP, che aveva coinvolto in garanzia un privato consumatore, ed invece Banca Carime coinvolgeva in garanzia Mediocredito Italiano quindi lo stato (intervento più certo ma con conseguente danno erariale).

5.3 Banca Sella sentenza n. 1966/2017.

Banca Sella concedeva infine un mutuo con garanzia ipotecaria sull'immobile poi svenduto all'asta nel 2009, senza per nulla considerare, anche loro, il merito creditizio del richiedente ed odierno istante.

Il sig. Tondo chiedeva quei soldi a Banca Sella per pagare le rate di Equitalia e le rate del mutuo di BPP.

Quindi da Banca Sella veniva concesso di fatto all'odierno istante, un mutuo di ristrutturazione debiti.

Qui mi taccio, perché se già era insostenibile il Mutuo BPP, non credo che Banca Sella possa dimostrare che invece il finanziamento concesso, avvenuto in un secondo momento, fosse sostenibile.

Posso affermare dunque, con assoluta certezza, che il sig. Tondo, come si rileva dalla CR, aveva ormai una situazione di irreversibile incaglio e gli istituti di credito, per il mutuo ed i finanziamenti, non lo hanno considerato affatto, violando plurime norme di legge anche del T.U.B., oltre che per la normativa per cui si procede, ovvero lg. 3/2012.

6. Resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni.



Sul punto il gestore ha potuto verificare che non sono stati compiuti, negli ultimi 5 anni, atti in frode in danno ai creditori.

il signor Tondo infatti risultava essere proprietario di quell'unico bene immobile poi svenduto all'asta nella sopra riportata procedura esecutiva.

7. Proposta di liquidazione del consumatore.

Alla luce di tutto quanto sopra meglio narrato la proposta di liquidazione che oggi si deposita è la seguente:

- Il signor Tondo Antonio è disposto a prevedere una provvista mensile pari a 400,00€ al mese per i prossimi 4 anni.

Il piano di liquidazione, che di seguito si propone, ha distinto i debiti per tipologia ed ha previsto il **declassamento di tutti i crediti privilegiati ed ipotecari al rango di chirografi, a causa dell'incapienza odierna del debitore.** Nel pieno rispetto quindi del dettato dell'art.7 della L.3/2012 che prescrive quanto segue: *“è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione”.*

Questa procedura non vuol rappresentare, in alcun modo, un'accettazione implicita del credito richiesto, ovvero tale atto non costituisce riconoscimento alcuno dei debiti indicati ma mera quantificazione degli stessi, salvo errori ai fini della presente proposta e quindi con riserva di contestazione degli stessi in caso di inammissibilità, mancata omologa o mancata esecuzione della stessa, revoca del omologa e comunque per ogni altra ipotesi di rigetto o inammissibilità della proposta o comunque di inefficacia della procedura di liquidazione.

8. Redditi ed i beni esclusi dalla liquidazione: fissazione delle somme da lasciare nella disponibilità dell'istante.



L'istante non hanno alcun altro bene, mobile od immobile da includere nella procedura di liquidazione de quo, come da allegate autocertificazioni.

Egli vive di stipendio, con una retribuzione pari ad €1.200,00/1.300,00 circa ed è disposto a limitare le sue spese nella misura massima di €900,00 al mese, diversamente da quanto stabilito dall'ISTAT (all. 17 dichiarazione contenimento spese).

Egli inoltre vive ospite nella casa di un amico, già arredata dallo stesso, quindi nell'immobile non ha alcun bene di sua proprietà, essendo essa abitazione, tra le altre cose, una sistemazione solo temporanea

Tutto quanto sopra scritto e riportato l'istante, come sopra rappresentato e difeso,

CHIEDE

Che l'Ill.mo Giudice che verrà adito, presso il Tribunale di Trani, Voglia:

- disporre l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio;
- dichiarare esclusi dalla procedura, il reddito pari ad €900,00 per 13 mensilità e/o il maggior reddito che, il giudice delegato in codesta procedura, riterrà congruo, oltre un eventuale canone di affitto per una abitazione, ricordando che ad oggi l'istante è ospite in casa di amici e non ha beni mobili di sua proprietà da porre in liquidazione in codesta abitazione.

CHIEDE

Infine, di **voler nominare, un liquidatore.**

Con osservanza.

AVV. FILOMENA BALDINO



Si allega la seguente documentazione:

1. Relazione particolareggiata gestore;
2. Stato di famiglia;
3. buste paga e contratto;
4. Visura storica partita IVA;
5. progetto di distribuzione
6. Contratto di mutuo;
7. Piano di ammortamento;
8. dichiarazioni dei redditi anno 2004/2005;
9. Situazione debitoria ADR;
10. Estratto conto contributivo;
11. Memoria difensiva fallimento;
12. Visura Computech Service;
13. prospetto debitoria Equitalia;
14. cartella N. 05920170022504563000;
15. Sentenza Banca sella
16. decreto ingiuntivo di Tondo Roberto e sentenza
17. dichiarazione contenimento spese;
18. Compenso.

TRANI, 12/06/2022

AVV. FILOMENA BALDINO





TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI

Sezione Trib.Trani - FALLIMENTARE

Il giudice delegato

-visto il ricorso per liquidazione ex art. 14 ter l. n. 3 del 2012 depositato nell'interesse di Tondo Antonio;

-esaminati gli atti;

-considerato che, a norma dell'art. 15, 9° comma, l. n. 3 del 2012, "I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all' articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato";

- considerato che il ricorrente:

a) non e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quella proposta;

b) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad altri procedimenti di cui al presente ricorso;

c) ha fornito la documentazione prevista;

- ritenuta la competenza territoriale;

- vista la relazione del professionista di cui sopra e ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 14 ter l. n. 3 del 2012;

- verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione;

nomina liquidatore l'avv. Pierluigi Penza;

- stabilisce darsi idonea pubblicità del ricorso e del presente decreto a mezzo del liquidatore;
- dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;
- ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; manda al liquidatore per l'esecuzione;
- fissa in € 900,00 mensili il limite di quanto occorre al debitore ed alla sua famiglia per il mantenimento;



- manda al liquidatore per i compiti di cui all'art. 14 sexies l. n. 3 del 2012;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Trani, 16/06/2022

Il giudice delegato
dott. Giuseppe Rana

